



IL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riccardo Bonivento – Dottore Commercialista in Padova

UNA PROCEDURA SNELLA MA RIGOROSA

Il Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio è uno strumento accessibile agli imprenditori che abbiano avuto accesso allo strumento della Composizione Negoziata della Crisi, la cui attivazione ne costituisce necessario presupposto.

- 1. distribuzione delle risorse secondo Absolute Priority Rule (APR)**
- 2. fattibilità del piano**
- 3. assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale**
- 4. utilità per ciascun creditore**

CONCORDATO SEMPLIFICATO E CIRCOLAZIONE AZIENDA

Nonostante il Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio si qualifichi quale strumento liquidatorio in senso stretto, esso risulta idoneo alla **circolazione dell'azienda**.

Art. 25-septies, commi 2 e 3, CCII

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'art. 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli artt. 2919 - 2929 c.c..

3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Presupposto necessario per l'accesso al Concordato Semplificato per la liquidazione dei beni è il **preventivo percorso di Composizione Negoziata della Crisi**.

Nella relazione finale l'esperto deve dichiarare:

- lo **svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza**;
- **l'impraticabilità**:
 - della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un accordo ai sensi dell'art. 23 comma 1 CCII;
 - di un piano attestato di risanamento ex art. 56 e di una richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 23 comma 2, lett. a) e b), CCII.

GIURISPRUDENZA

Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 – non è risorsa esterna la rinuncia dei finanziamenti soci prededucibili

La Corte di Cassazione ha stabilito che le risorse liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi durante la composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione non rientrano nella definizione di risorse esterne ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII in quanto non sono funzionali a incrementare l'attivo.

Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623 – verifica della sussistenza *ab initio* dei presupposti di accesso alla CNC

La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudizio del Tribunale in merito all'ammissibilità della proposta di concordato si estende anche alla verifica della sussistenza *ab initio* dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa tramite l'esame dei documenti di cui all'art. 25-sexies, comma 1, CCII e di quelli di cui all'art. 39 CCII previsti per la presentazione del piano di liquidazione.

Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624 – l'utilità concreta non può essere il minor tempo per la risoluzione della crisi

La Corte di Cassazione ha stabilito l'impossibilità di giustificare l'utilità della proposta per ciascun creditore con la semplice risoluzione della crisi aziendale in tempi più brevi rispetto alla liquidazione giudiziale, in quanto tale circostanza non integra alcun vantaggio a favore dei creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.

CONCORDATO SEMPLIFICATO E COMPENSO ADVISOR

Cass., Sez. I civile, 08 febbraio 2026, n. 2779

La Corte di Cassazione ha stabilito che il credito vantato dal professionista che ha fornito assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato non gode della prededuzione, non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi tipiche e tassative di prededuzione previste dall'art. 6 del Codice della Crisi.

Art. 6, comma 1, CCII

Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
- d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.

CONCORDATO SEMPLIFICATO E GRUPPI DI IMPRESE

DIREZIONE UNITARIA E DATO ECONOMICO DELLA CRISI COMUNE

Art. 25, comma 9 CCII - Conduzione delle trattative in caso di gruppi di imprese

I gruppi di imprese possono accedere alla CNC e all'esito delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi di cui all'art. 23, comma 1, CCII ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'art. 23 CCII.



Possibilità di accesso al concordato semplificato di gruppo

Due fonti:

- **Bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate**, in consultazione fino al 20.05.2026;
- **Tribunale di Palermo, decreto 13 gennaio 2026:**
 - Ammissibilità del concordato semplificato di gruppo;
 - Trattamento fiscale delle sopravvenienze attive;
 - Note di variazione IVA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!